Sentenza n.110/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37988 proposto da XX**,** nato ad Acquaviva delle Fonti il XX, (c.f. XX), in qualità di amministratore di sostegno di XX Serena, nata a XX il XX, (c.f. XX) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco L. de Cesare (c.f. DCSFNC75S11A662F) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Dalmazia n.179,

CONTRO

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti all'udienza del 17 marzo 2026

FATTO

Con ricorso depositato in data XX il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno della sig.ra XX, proponeva ricorso innanzi a questo Giudice per veder riconosciuto il diritto della propria amministrata alla percezione della

reversibilità relativa alla pensione diretta a carico dell'INPS, intestata alla propria madre deceduta il XX.

Riferiva che la XX è affetta da XX, XX, XX, XX, XX, XX, ed altre infermità e che il complesso patologico sopra indicato l'aveva resa permanente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

Nell'evidenziare, quindi, di aver sempre vissuto a carico dei congiunti e in particolare a carico della madre deceduta in data XX.

Ha riferito di aver formulato domanda, in data XX, volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in qualità di figlio totalmente inabile e la conseguente corresponsione dei benefici economici.

Tuttavia l'istanza veniva rigettata ritenendo l'INPS non sussistente il requisito della totale e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa.

Proposto ricorso amministrativo, a fronte dell'ulteriore diniego dell'amministrazione previdenziale ha adito questo Giudice lamentando la violazione dell'art. 39 del d.p.r 818/ e s.m.i. in quanto ritenuto sussistenti i requisiti previsti dalla legge.

Con riferimento alla vivenza a carico ha evidenziato l'assenza di contestazioni da parte dell'INPS in sede amministrativa e ha richiamato un'autocertificazione presentata in detta sede.

Ha prodotto certificazione reddituale rilasciata dall'agenzia delle entrate di Bari comprovante l'assenza di reddito del ricorrente sin dall'anno XX nonché lo stato di famiglia originario ed il certificato di residenza storico comprovante la convivenza con la defunta madre.

Sotto il profilo medico legale ha prodotto documentazione medica nonché consulenza tecnica di parte del XX nella quale si accerterebbe la sussistenza della condizione prevista dalla legge per l'ottenimento del beneficio sin dalla data del decesso del dante causa.

Ha richiamato, infine, la titolarità dell'indennità di accompagnamento riconosciuta dalla stessa amministrazione previdenziale.

Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in via istruttoria ha chiesto espletarsi CTU e prova per testi, chiedendo, in via gradata deferirsi giuramento suppletorio al ricorrente.

L'Inps si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l'inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti, ai sensi dell'art. 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222 presuppone che il soggetto, a causa dell'infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, presupposto non riconosciuto sussistente nel caso di specie, ritenendo, inoltre, non dimostrato il requisito della vivenza a carico.

Ha, inoltre eccepito, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la prescrizione del diritto alla percezione dei ratei, sostenendo che il primo atto Interruttivo risulta essere la domanda amministrativa presentata in data XX.

Alla pubblica udienza del 17 marzo 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.

DIRITTO

Alla luce degli atti versati in giudizio questo Giudice ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Va in primo luogo ricordato che il diritto degli orfani maggiorenni del

dipendente civile o militare, o del pensionato, a percepire la pensione di reversibilità è disciplinato dagli artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

In particolare, l'art. 82, primo comma, stabilisce che gli orfani minorenni del dipendente civile o militare (...), ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

L'articolo 85 dello stesso d.P.R. definisce nel dettaglio quali siano le condizioni economiche richieste, sempre che tali condizioni sussistano al momento della morte del dipendente o del pensionato.

Il quadro normativo di riferimento è stato poi integrato dall'art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui spetta la pensione al figlio superstite che, al momento della morte del pensionato, non abbia superato l'età di 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro.

L'art. 8 della legge 222 del 12.6.1984 stabilisce, poi, che "*ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, ... si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*".

In sostanza, quindi, perché l'orfano maggiorenne possa conseguire la pensione prevista per i superstiti è necessario che lo stesso, alla morte del dante causa, sia nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività

lavorativa e tale requisito è da considerarsi in termini di inabilità totale ed assoluta, come affermato da condivisa giurisprudenza della Cassazione (cfr. Sez. L. 08-05-2014, n. 9946).

Orbene ritiene questo Giudice che il ricorrente non abbia fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che la propria amministrata si trovasse nella condizione medico clinica prevista dalla norma per il conseguimento del beneficio.

Invero la patologia lamentata ha carattere neurodegenerativo, comunemente nota per la sua progressività nel tempo e che necessita di una chiara e ineccepibile diagnosi volta a farne derivare gli effetti che il legislatore ritiene necessari per raggiungere il requisito di inabilità totale.

Dagli atti non appare in alcun modo evincibile delineare, neanche in linea generale, che alla data del decesso della madre della Surico la progressione della malattia fosse tale da delinearne un quadro nei termini indicati dal ricorrente.

Infatti agli atti (il documento recane l'indice degli atti e dei documenti depositato non trova corrispondenza nei documenti effettivamente depositati dal ricorrente) risulta esserci un certificato del XX – di ben sette anni successivo alla data del decesso del dante causa – nel quale si attesta la sussistenza di un quadro psicopatologico fotografato a detta data nonché un ulteriore documento a firma del Direttore f.f. del Dipartimento di Salute mentale dell'Asl di Bari del 7 marzo 2024 nel quale si dà contezza della patologia, della lunga storia di malattia dell'utente che già a XX anni avrebbe avuto i primi sintomi caratterizzati da depressione, ansia, insonnia e D.O.C. con rituali di controllo, curati con politerapia farmacologica, elementi che,

tuttavia, non consentono di giungere a dedurre la sussistenza del requisito invocato dal ricorrente.

Anche il verbale di invalidità civile attesta inconfutabilmente la sussistenza dell'invalidità totale a decorrere dal maggio XX.

Sotto altro profilo anche la consulenza tecnica di parte fa riferimento a documentazione clinica del XX non prodotta in giudizio e che comunque denoterebbe sintomi iniziali della patologia poi evolutasi, dai quali appare arduo concludere, sulla scorta di mere asserzioni di parte, che la ricorrente sin dal XX fosse nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Gli altri certificati prodotti in atti attengono alla condizione oncologica, anch'essi riguardanti eventi diagnosticati nel XX XX anni dopo il decesso in questione, e che non appaiono idonei ad influire in alcun modo sull'accertamento correttamente effettuato dall'INPS.

L'assenza di documentazione medica prodotta in atti rende, dunque del tutto sprovvisto di compendio probatorio il ricorso formulato.

Anche con riferimento al requisito della vivenza a carico il ricorso si appalesa carente degli elementi necessari idonei a dimostrarne la sussistenza.

In primo luogo va rilevata la discrasia fra la condizione reddituale dichiarata nella domanda formulata all'INPS e quelli emersi dall'attestazione dell'Agenzia delle entrate prodotta in giudizio dai quali emergerebbe la percezione di redditi non di natura fondiaria anche negli anni successivi al decesso del dante causa e dei quali non è dato comprenderne la fonte.

Sotto il profilo poi del luogo di residenza della XX va, anche in questo caso, rilevata una discrasia fra le certificazioni presentate dal ricorrente atteso che

dallo “Stato di famiglia originario” rilasciato in data XX la XX risulterebbe essere stata residente in XX con i propri genitori, circostanza che, tuttavia, non trova conferma nel certificato di residenza storico rilasciato in pari data dal Comune di Gioia del Colle da dove risulterebbe che la XX è stata residente, in detto Comune prima in XX e poi in XX dal XX al XX salvo un breve periodo, dal XX al XX nel quale è emigrata in altro Comune.

Tali aspetti rendono di per sé assolutamente non dimostrato anche il predetto requisito che, secondo quanto sancito dalla Suprema Corte deve essere oggetto di una rigorosa valutazione.

Per i motivi suesposti si ritiene non sussistano in radice i presupposti per procedere alla acquisizione della richiesta consulenza tecnica d’ufficio; va data, infatti, continuità al principio secondo il quale “*Né la carenza dell’impianto probatorio potrebbe essere compensata tramite consulenza tecnica d’ufficio, stante il principio della domanda e di disponibilità delle fonti di prova. La C.T.U. è, infatti, non è una prova vera e propria (cfr. Cass. n. 996/1999), bensì un mezzo istruttorio, nonché uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. n. 3351/1987). Come già rilevato anche dalla giurisprudenza di questa corte (Sez. Giur. Calabria, n. 14/2022), la C.T.U. non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quei fatti che, in base ai principi che regolano l’onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere la pretesa (cfr., altresì, Cass., n. 4755/1999).”* (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Liguria, 11 marzo 2022, n.30).

Anche la richiesta prova per testi si appalesa inutile ai fini della risoluzione della controversia atteso che, fra l’altro, ha ad oggetto la sussistenza del requisito in capo alla XX della vivenza a carico del proprio padre, soggetto

del tutto estraneo alla vicenda processuale e che, qualora verificato, corroborerebbe ulteriormente il convincimento di questo Giudice.

Sussistono giusti motivi, alla luce delle attuali condizioni cliniche della XX, per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.

Spese compensate

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 06/05/2026

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 06/05/2026 IL GIUDICE

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma *F.to digitalmente*

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 06/05/2026

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente